

**REGOLAMENTO (CE) N. 1284/95 DELLA COMMISSIONE****del 6 giugno 1995****recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni  
all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 876/63 del Consiglio, del 29 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti rischia di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale di tali prodotti, secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione<sup>(5)</sup>; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in

questione e non rilasciare i titoli per le domande pendenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

1. La fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90, 0405 e 0406 è sospesa nel periodo compreso tra l'8 e il 30 giugno 1995 per le domande di titolo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95.

2. Non è dato seguito alle domande pendenti di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui al paragrafo 1, il cui rilascio sarebbe dovuto intervenire a partire dall'8 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1995.

*Per la Commissione***Franz FISCHLER***Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 23. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 6.<sup>(5)</sup> GU n. L 97 del 29. 4. 1995, pag. 65.